

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Proc. n. 1319/859bispf14-15/SP/blp del 30.7.2015

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Daniele Cantini, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

#### **GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014**

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI CAPITANI DOMENICO, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, NUCIFORA VINCENZO E SAMPINO GIUSEPPE E ALLE SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. E S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone:

-nei confronti del sig. CAPITANI Domenico la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e ammenda di €80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;;  
- nei confronti del sig. DI NICOLA Ercole la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 9, con l'ammenda di €80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

-nei confronti del sig. DI LAURO Fabio la sanzione della squalifica di anni 4 e mesi 3, con l'ammenda di €70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, e 6, comma 1, C.G.S.;

-nei confronti del sig. SAMPINO Giuseppe la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6, con l'ammenda di €70.000,00, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S.;

-nei confronti della società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato 2015/2016, con l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte ascritte, ai sensi degli artt. 7, commi 1, 2 e 6, nonché 6, comma 1, C.G.S., al sig. DI NICOLA Ercole;

-nei confronti della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. l'applicazione della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante CAPITANI Domenico, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., nonché l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine alla condotta ascritta ai tesserati NUCIFORA e COSTANTINO, ex art. 6, comma 5 C.G.S..

Respinge l'appello quanto alle posizione del sig. COSTANTINO e del sig. NUCIFORA.

**2. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sef Torres di Sassari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Domenico Capitani e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO MASSIMO COSTANTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER SEF TORRES) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 E AMMENDA DI € 15.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Massimo Costantino riduce la sanzione all'ammenda di €5.000,00 (cinquemila/00) confermando per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ SEF TORRES IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DE L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE SAMPINO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Sampino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA € 35.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fabio Di Lauro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL SIG. ERCOLE DI NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI €25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ercole Di Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

### **GARA VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 GARA BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015**

**10. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI ARPAIA CLAUDIO, CASAPULLA SALVATORE, MAGLIA FABRIZIO E ALLE SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. E VIGOR LAMEZIA S.R.L. IN MERITO ALLE GARE VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 E BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone

-nei confronti del sig. ARPAIA Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l'ammenda per €80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell' art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.;

-nei confronti del sig. MAGLIA Fabrizio la sanzione dell'inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di €80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;

-nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. ARPAIA e del proprio direttore sportivo Sig. MAGLIA dispone la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l'assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l'ammenda di €30.000,00 (trentamila/00).

Respinge l'appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig. CASAPULLA e della società Barletta Calcio.

**11. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**12. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S.** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Fabio Di Lauro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**13. RICORSO DEL SIG. CLAUDIO ARPAIA (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 E AMMENDA DI € 40.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Claudio Arpaia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**14. RICORSO DEL SIG. FELICE BELLINI (ALL'EPOCA DEI FATTI DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE NELL'AMBITO DELLA SOC. VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI €50.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Felice Bellini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**15. RICORSO DEL SIG. FABRIZIO MAGLIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER IL VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 E AMMENDA DI € 30.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fabrizio Maglia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**16. RICORSO DEL SIG. NINNI CORDA (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO S.S. BARLETTA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI €20.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dal signor Ninni Corda riduce la sanzione alla squalifica di anni 1 con l'ammenda di €30.000,00 (trentamila/00).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**17. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. IN RELAZIONE ALLE GARE VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 E BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina S.r.l. di Messina relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Daniele Cantini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

**18. RICORSO DEL SIG. SAVINO DALENO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S. NELL’INTERESSE DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE E AMMENDA DI € 50.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Savino Daleno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**19. RICORSO DEL SIG. WILLIAM CAROTENUTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE U.S.D. SAN SEVERO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI €60.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor William Carotenuto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**20. RICORSO DEL SIG. SALVATORE ASTARITA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO U.S.D. AKAGRAS CITTÀ DEI TEMPLI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 3 E AMMENDA DI € 25.000,00** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Salvatore Astarita e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**21. RICORSO DEL SIG. GIORGIO FLORA (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6 E AMMENDA €70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)**

La C.F.A., dichiara il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Flora irricevibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 29 agosto 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio